

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL' UNIONE DEI COMUNI "VALMERULA E MONTAROSIO"

Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del Corpo di Polizia amministrativa locale nel territorio dell'Unione di Comuni "Valmerula e Montarosio", composto dai Comuni di Andora, Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico.
2. Il servizio comprende le funzioni di polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria e ogni altra attività di polizia, nelle materie di competenza propria dell'Unione di Comuni nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge n. 65 del 7 marzo 1986 e dalla Legge Regione Liguria n. 31 del 1 agosto 2008.
3. Tali funzioni sono svolte in forma associata per l'Unione di Comuni "Valmerula e Montarosio", in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 1° agosto 2008 e secondo quanto disposto dalla convenzione approvata dai comuni interessati con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio" n. del .

Articolo 2 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale

1. E' istituito il Corpo di Polizia Locale dell'Unione di Comuni "Valmerula e Montarosio", ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*" e dell'art. 16 della Legge Regionale n. 31 del 1 agosto 2008.

Articolo 3 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo di Polizia Locale oggetto del presente Regolamento è individuato nel territorio dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni "Val Merula e Montarosio", cioè nel territorio dei comuni di Andora, Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico. A tale territorio sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

dalla vigente normativa statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti al servizio.

2. Il personale appartenente al servizio svolge le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi, nell'ambito del territorio dell'Unione. Fuori da tale territorio sono ammesse:

- a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

Articolo 4 - Funzioni del Corpo di Polizia locale

1. Il Corpo di Polizia locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

2. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni dell'Unione dei Comuni "Val Merula e Montarosio", assolvendo, in particolare, a tutte le funzioni di polizia amministrativa locale relative al controllo e agli accertamenti delle violazioni, con particolare riguardo alle funzioni di:

- a) organizzazione e svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite all'ente di appartenenza o delegate dalla Regione;
- b) attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, come previsto .DLgs. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- c) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e annonaria con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di vigilanza sull'attività edilizia;
- e) tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;
- f) tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato;

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

- g) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- h) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali impartite dal Presidente dell'Unione o dall'Assessore delegato, nonché degli accordi stipulati con l'Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, il Corpo di Polizia locale opera al servizio dei cittadini, garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nel territorio.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lett. c) della Legge Regionale n. 31 del 1° agosto 2008 il personale appartenente al servizio provvede a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza.

5. Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale. Il servizio assolve ai compiti di informazione e di raccolta notizie, nonché effettua accertamenti e rilevazioni, nel quadro dei propri compiti istituzionali e su richiesta degli organi competenti.

7. Il Corpo presta servizi d'ordine, di vigilanza e di scorte necessari per l'espletamento di attività o di compiti istituzionali del Comune. Il Presidente dell'Unione, o l'Assessore delegato dispone, in caso di particolari manifestazioni, la presenza di una scorta al Gonfalone dell'Unione composta da agenti della Polizia Locale. In caso di impossibilità del servizio dei messi notificatori a portare il Gonfalone, il Presidente dell'Unione o l'Assessore delegato può eccezionalmente assegnare tale incarico ad un soggetto individuato tra il personale del Corpo di Polizia Locale.

8. Il personale appartenente al Corpo segnala le necessità e le carenze che si manifestano sul territorio dell'Unione dei Comuni, in relazione alle cause di pericolo per la pubblica incolumità.

9. Per un'efficace perseguimento degli obiettivi descritti il Corpo di Polizia Locale programma le propria attività di concerto con gli altri settori dell'Unione dei Comuni e con le forze di polizia operanti sul territorio, come meglio specificato negli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Dipendenza del Corpo di Polizia Locale

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

1. Il Presidente dell'Unione, o l'Assessore delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, impartisce le necessarie direttive per l'attività del Corpo e vigila sull'espletamento del servizio svolto.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Presidente dell'Unione.

Art. 6 - Collaborazione con le altre forze di Polizia dello Stato

1. In via ordinaria il personale del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dell'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le forze di Polizia dello Stato, garantendo a tal fine gli interventi compresi nella propria competenza istituzionale.
2. In via straordinaria il personale del Corpo di Polizia Locale può espletare specifiche operazioni in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, allorché sia intervenuto l'assenso e la messa a disposizione da parte del Presidente dell'Unione o dell'Assessore delegato. In tal caso il personale dipende operativamente dalla competente autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Il Presidente dell'Unione o l'assessore delegato può autorizzare, con disposizione a carattere generale, ipotesi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, a seguito di intese appositamente formulate per attività ricorrenti.

Art. 7 - Collaborazione con altri enti locali e associazioni

1. Il Presidente dell'Unione promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative, ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il Corpo di Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici ecc; per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

3. Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare al Corpo di Polizia Locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

Articolo 8 - Rapporti con l'esterno e con altri servizi dell'Unione dei Comuni

1. Le relazioni del Corpo con gli organi d'informazione sono curate esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio stesso.

2. Il personale del Corpo, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione e il servizio stesso.

3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.

4. Tutte le richieste inerenti ad esigenze organizzative, operative o di controllo da parte di altri uffici dei comuni dell'Unione, competenti per specifiche materie, sono rivolte al Comandante o a chi ne fa le veci. Agli operatori è fatto divieto di corrispondere o attivarsi direttamente se non autorizzati dal Comandante o chi ne fa le veci, fatti salvi casi di effettiva emergenza.

5. Per particolari accertamenti tecnici, il Corpo di Polizia Locale potrà avvalersi della collaborazione di personale specializzato inserito in altri settori, previa richiesta al Capo Settore responsabile, nella quale occorre dettagliare l'eventuale urgenza dell'intervento e la necessità di immediata attivazione, pur nel rispetto delle reciproche priorità e competenze.

Articolo 9 - Dotazione organica

1. La dotazione organica del Corpo di Polizia Locale è fissato con il provvedimento che determina la pianta organica generale dell'Ente, tenuto conto del rispetto dei parametri minimi previsti dall'art. 7 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*" e dall'art. 21 della Legge Regionale n. 31 del 1 agosto 2008, in ordine al rapporto numerico tra operatori di vigilanza e popolazione.

2. Il servizio di Polizia Locale è composto dalle seguenti specifiche qualifiche professionali, elencate in modo susseguente secondo la scala gerarchica di interdipendenza:

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

QUALIFICA	FUNZIONE
Comandante (Cat. D)	Responsabile apicale del Servizio
n.2 Vice-Comandanti (Cat. D)	Ufficiali di P.G., responsabili di eventuali specifiche mansioni loro ascritte, di cui uno con funzioni vicarie del Comandante
n. 8 agenti, assistenti, sovrintendenti	Operatori di vigilanza (Cat. C) + agenti assunti a tempo determinato

3. L'Ente provvede a verificare periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la corrispondenza dell'organico alle effettive esigenze, assicurando il rispetto delle dotazioni organiche, come previste dall'art. 7 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*" e della Legge Regionale n. 31 del 1 agosto 2008, sia complessive che delle singole qualifiche in modo che siano sempre assicurate la funzionalità e l'efficienza delle strutture del servizio.

Articolo 10 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in base al grado ricoperto, è così stabilito:

- Comandante
- Vice Comandanti
- Sovrintendenti capi
- Sovrintendenti
- Assistenti
- Agenti scelti
- Agenti

2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso deve comunicarlo allo stesso, dichiarandone le ragioni.
4. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
5. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
6. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza nel rispetto della via gerarchica. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.
7. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente, anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
8. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Articolo 11 - Attribuzioni del Comandante del Corpo di Polizia Locale

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale attua gli indirizzi definiti dal Presidente dell'Unione; è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla struttura e ne risponde al Presidente dell'Unione. Il Comandante è tenuto ad informare il Presidente dell'Unione dei risultati raggiunti.
2. A tal fine emana le direttive e le disposizioni inerenti l'impiego degli addetti, lo svolgimento tecnico operativo e l'organizzazione dei servizi, sovrintendendo all'addestramento, alla disciplina ed alla formazione professionale degli appartenenti al servizio.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale esercita le funzioni amministrative connesse all'apicalità della sua figura professionale all'interno dell'Ente, occupandosi oltre che delle funzioni proprie alla direzione del Corpo stesso, di tutte le altre funzioni ed attribuzioni, con relative responsabilità, ascrittegli dallo specifico atto di nomina in qualità di Responsabile del servizio. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi egli

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

potrà, con proprio provvedimento, individuare i responsabili dei singoli procedimenti ripartendo in maniera trasversale le competenze tra gli addetti di qualifica inferiore.

4. In conformità agli obiettivi generali dell'Unione dei Comuni "Val Merula e Montarosio", alla cui determinazione collabora, il Comandante, responsabile del Corpo di Polizia Locale, elabora nelle materie di competenza, piani, programmi, progetti, pareri e proposte procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro. Inoltre:

- a) assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi istituzionali dell'Unione e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- b) assegna il personale dipendente ai vari servizi assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- c) emana direttive per l'espletamento di tutti i servizi d'istituto;
- d) elabora relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- e) emana le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- f) adotta le deliberazioni, le determinazioni e gli altri provvedimenti che esplicitano l'attività dell'Ufficio;
- g) interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- h) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
- i) cura le relazioni con le altre strutture dell'Unione, comprese il personale volontario di protezione civile, allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- l) coordina i servizi del servizio con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
- m) cura il mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con gli organi delle forze di polizia e con tutte le altre autorità in genere, nello spirito di una fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- n) sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente, compie ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi;
- o) propone al Presidente dell'Unione o all'Assessore delegato i provvedimenti necessari al servizio e relaziona personalmente al Presidente o all'Assessore delegato ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- p) rappresenta il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, al fianco del Presidente dell'Unione, degli Assessori e delle altre cariche istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riserva e/o precedenza;

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

- q) esprime i pareri se previsti dall'art. 51 della Legge 142/1990 su tutti i provvedimenti relativi a materie di competenza;
 - r) autorizza le domande di ferie, permesso, congedo e similari presentate dagli addetti del servizio, nell'esclusiva ottica di un corretto funzionamento e dell'efficienza del servizio;
 - s) è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
5. Il Comandante può delegare ai Vice-comandanti parte delle funzioni di cui sopra. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio ai regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi.
6. In caso di assenza per ferie o malattia ovvero in caso di impedimento prolungato per qualsiasi altra causa, il Comandante è sostituito dall'appartenente al Corpo con funzioni vicarie, a cui sono riconosciuti pieni poteri e compiti propri del Comandante. In caso di contemporanea assenza per ferie o malattia ovvero in caso di impedimento prolungato per qualsiasi altra causa del Comandante e del Vice-Comandante vicario come sopra individuato, sono riconosciuti pieni poteri e compiti propri del Comandante al secondo Vice-Comandante.

Articolo 12 - Compiti dei Vice-Comandanti e degli ufficiali del Corpo di Polizia Locale

1. I Vice-Comandanti, oltre a quanto previsto nella declaratoria della categoria di appartenenza, coadiuvano il Comandante e sono responsabili dell'attività svolta nelle materie alle quali sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti assegnati.
2. Gli ufficiali, categoria a cui appartengono i Vice-comandanti, nell'ambito della struttura operativa e nelle materie cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comandante, esercitano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- a) coordinano e sovrintendono l'attività delle sezioni/nuclei assegnati, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b) sorvegliano costantemente la disciplina e l'operato del personale, verificando con costanza il regolare andamento del servizio, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

- c) sorvegliano costantemente la disciplina e l'operato del personale, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- d) verificano i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali ed emanano le necessarie disposizioni per l'espletamento dei servizi di istituto;
- e) assicurano la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- f) controllano e trasmettono alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di polizia giudiziaria, in qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria;
- g) svolgono le funzioni vicarie di direzione del servizio in caso di assenza o impedimento del Comandante;
- h) svolgono altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.

Articolo 13 - Compiti dei Sovrintendenti, degli Assistenti e degli Agenti del Corpo di Polizia Locale

1. Gli agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo dei veicoli in dotazione e specificatamente assegnati, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi, collaborando tra loro in modo da assicurare il miglior adempimento dei vari servizi.

Gli agenti di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) prendere nota dei compiti assegnati quali risultano da brogliaccio giornaliero a firma del comandante e/o di ogni ulteriore disposizione dell'ufficiale di riferimento;
- b) prendere visione del prospetto turni mensili o settimanali entro il termine del turno assegnato il giorno precedente. Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, hanno il dovere di prendere informazione del turno assegnato e di eventuali disposizioni emanate nel frattempo dal Comandante;
- c) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nel territorio dell'Unione dei Comuni, compatibilmente con il personale a disposizione del Corpo;
- d) esercitare una vigilanza attenta e continua, affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze/provvedimenti;

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

- e) accertare e contestare le violazioni, nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- f) limitarsi a far riferimento, nel contestare le infrazioni alle disposizioni violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni e rinviando eventualmente l'interessato al comando;
- g) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria la loro opera;
- h) essere premurosi e gentili con coloro che richiedono notizie, indicazioni od assistenza, cercando di assecondarli nel miglior modo possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, tenendo costantemente condotta esemplare, contegno e modi corretti e urbani;
- i) assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi comunali;
- l) sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione, e reprimere ogni abuso;
- m) esercitare, nelle zone in cui espletano il loro servizio, il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona e commercio, di polizia amministrativa, di edilizia, di igiene, ecc.;
- n) intervenire contro chiunque eserciti la mendicizia e qualunque mestiere girovago in forma abusiva;
- o) evitare o impedire danneggiamenti e deturpamenti di edifici pubblici o privati e di pavimentazioni, con scritte o disegni contrari alle leggi e al decoro cittadino;
- p) sorvegliare, in modo particolare, che non si verificano costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i criteri di costruzione edilizia rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti edilizi comunali e la segnaletica imposta dal Codice della Strada;
- q) rendere conto ai diretti superiori del servizio eseguito e dei conseguenti provvedimenti adottati, riassumendo ogni informazione in modo formale nel rapporto di servizio giornaliero e redigendo, per attività di cui va conservata memoria, un'apposita relazione di servizio;
- r) quali Agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia di reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale; il rapporto del reato constatato deve essere presentato al comando senza ritardo per il successivo inoltro all'Autorità giudiziaria competente;
- s) in occasioni di fiere, mercati e manifestazioni pubbliche vigilare in particolare che vengano rispettate le occupazioni di suolo pubblico appositamente autorizzate, siano prevenute risse, furti borseggi e schiamazzi, e sia dunque assicurato il libero svolgimento di manifestazioni, fiere e mercati;

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

Articolo 14 - Requisiti di accesso e per lo svolgimento del servizio

1. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale deve possedere tutti i requisiti previsti per lo svolgimento di tutte le funzioni stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. Per la selezione del personale da destinare al servizio di Polizia Locale, in sede di bando di concorso, può essere prevista una preselezione di natura attitudinale, stabilendone criteri, modalità e condizioni, per la verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica.

Articolo 15 - Istruzioni e ordini di servizio

1. Il Comandante o i Vice-Comandanti appositamente delegati, emanano istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo di Polizia Locale.
2. Il Comandante o i Vice-Comandanti appositamente delegati dispongono gli ordini di servizio mensilmente e/o settimanalmente, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
4. Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 2 del presente articolo possono essere introdotte solo dal Comandante e dai Vice-Comandanti appositamente delegati.
5. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma la loro trasmissione in forma orale non costituisce vizio.

Articolo 16 - Obbligo di intervento e di rapporto

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, dal superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'operatore deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'operatore è tenuto a intervenire immediatamente, una volta ricevuta la richiesta da parte della centrale operativa.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l'operatore di Polizia Locale deve redigere sempre una relazione di servizio, che andrà numerata ed archiviata dall'ufficiale di riferimento, per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
6. Tutti gli Agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano un rapportino di servizio giornaliero, riassuntivo degli interventi effettuati.

Articolo 17 – Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione deve segnalare al Comandante quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo di Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando.
3. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, anche in assenza dell'ordine di un superiore, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - in situazioni di emergenza;
 - in attesa dell'arrivo in servizio degli operatori del turno successivo, se previsto;

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

4. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, a riposo compensativo.

Articolo 18 - Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante di Polizia Locale:

- a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
- b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio;

2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Articolo 19 - Mobilitazione dei servizi in casi di straordinaria emergenza

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza (quali, a titolo di esempio frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ecc.), dichiarate come tali dal Presidente dell'Unione, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere mobilitati in continuità a disposizione dell'Ente di appartenenza, fornendo ove occorra la disponibilità nelle ore libere; in tali circostanze il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non sono da intendersi quali servizi in reperibilità per normali compiti di istituto; questi ultimi devono essere regolamentanti in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto secondo quanto previsto dal C.C.N.L. e dalla normativa vigente.

Articolo 20 – Servizio di reperibilità

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale non è soggetto a servizio di reperibilità ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. e dalla normativa vigente.

Art. 21 - Servizi esterni di supporto

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le Amministrazioni interessate formalizzato attraverso specifica determinazione del Comandante, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Art. 22 - Servizi distaccati e comandi

1. Il distacco o comando dell'appartenente del Corpo di Polizia Locale presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia Locale e perché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento.

2. Il distacco di appartenenti al Corpo di Polizia Locale presso altri Settori dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 23 - Servizi per conto di terzi

1. Previa autorizzazione dell'Ente e conformemente al vigente regolamento per gli incarichi esterni, potranno essere svolti da parte del Comando servizi anche presso privati richiedenti.

2. I servizi di cui al comma 1 del presente articolo verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nell'Unione dei Comuni di appartenenza.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

3. Per tali servizi la Giunta comunale potrà prevedere delle tariffe che verranno incamerate dalla cassa dell'Unione.
4. I servizi di cui al comma 1 del presente articolo potranno riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo.
5. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario e il rimborso spese.

Art. 24 - Congedo ordinario

1. Il congedo ordinario deve essere fruito secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di contratto di lavoro vigenti.
2. Il Comandante determina i turni di ferie del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile delle richieste dei singoli interessati, salvo casi straordinari dovuti a comprovata urgenza. Nella compilazione di detti turni si dovrà tener conto di quelli degli anni precedenti, in modo che i periodi siano equamente goduti. Il numero di personale assente per ferie, nei vari periodi dell'anno, rispetto alla forza effettiva non deve essere tale da determinare la mancanza di servizi essenziali, e comunque, in ogni caso, deve essere sempre garantita la piena operatività del servizio erogato nei vari turni di lavoro, per ogni qualifica, ricorrendo anche, se il caso, a particolari articolazioni di turni lavorativi se necessarie in considerazione delle contemporanee eventuali richieste di ferie da parte di più operatori.
3. Il Comandante può, per motivate esigenze, sospendere la concessione delle ferie, e richiamare in servizio il dipendente, nel rispetto della normativa contrattuale.
4. Tutti i componenti del servizio di Polizia Locale, prima di iniziare periodi di congedo, sia ordinario che straordinario superiore a giorni 6, dovranno regolarizzare, ogni pendenza di servizio, quali:
 - versamenti;
 - firme da apporre;
 - compilazione verbali;
 - compilazione rapporti;
 - compilazione relazioni.

Art. 25 - Obbligo di avviso in caso di assenza

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

1. I componenti del Corpo di Polizia Locale che, per qualsiasi motivo, siano costretti a rimanere assenti dal servizio devono darne immediata comunicazione al Comando, nei modi e nei tempi previsti dalle normative contrattuali.
2. Il Comandante o chi ne fa le veci disporrà gli opportuni provvedimenti circa il servizio.

Art. 26 - Riposi settimanali

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale spetta un giorno di riposo settimanale. Gli appartenenti al Corpo usufruiscono del riposo settimanale in base a turni predisposti dal Comandante o dal Vice-Comandante delegato.
2. Qualora per motivi di servizio il riposo settimanale venisse sospeso, sarà recuperato tenendo presente l'eventuale richiesta dell'interessato, secondo le modalità delle vigenti normative contrattuali e regolamentari.
3. Ai componenti del Corpo comandati a prestare servizio nei giorni festivi infrasettimanali verrà concesso il relativo riposo compensativo ovvero la retribuzione, in accordo con le normative contrattuali.

Articolo 27 - Controllo sui servizi

1. Il più alto in grado in servizio, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 del presente articolo riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Articolo 28 - Uniforme di servizio e gradi

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

1. L'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio" fornisce l'uniforme di servizio, oltre a stemmi, alamari, placche e distintivi di grado, con tempi, spettanze e modalità appositamente disciplinati da specifici atti politico-amministrativi (delibere di G.C. o ordinanze sindacali). Le uniformi saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti da norme e direttive vigenti emanate dalla Regione Liguria, così come previsto dall'art. 14 c.1 lett. A) della Legge Regione Liguria n. 31 del 1 agosto 2008.
2. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante o, in sua assenza, dal Vice-Comandante vicario.
3. La fornitura dell'uniforme di avviene a cura dell'Ente di appartenenza, senza alcun onere a carico del dipendente se non l'obbligo al rispetto della presente normativa. L'Ente provvederà all'acquisto ed alla sostituzione dei capi di vestiario e dei relativi accessori usurati, in modo da garantire un'uniforme sempre decorosa e consona alla funzione specifica dell'operatore di Polizia Locale.
4. Il dipendente assegnatario è responsabile personalmente dei capi di vestiario e dovrà avere massima cura nella loro conservazione, curarne la pulizia, l'ordine ed il decoro e provvedere alle riparazioni e manutenzioni che si rendessero necessarie, salvo quelle imputabili a comprovate cause di servizio che saranno a carico dell'Ente.
5. Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile.
6. E' fatto divieto di utilizzare l'uniforme al di fuori del servizio salvo specifiche deroghe richieste ed approvate dal Comandante.
7. È fatto divieto agli appartenenti al servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata tali da alterarne l'assetto formale, ovvero di usarla in promiscuità con altri capi di abbigliamento od accessori che non facciano parte dell'uniforme.
8. Sull'uniforme potranno essere portate, dai singoli appartenenti, le decorazioni e i riconoscimenti o brevetti militari o civili, nonché di associazioni d'arma purché preventivamente e formalmente comunicato al Comandante.
9. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia Locale e dell'Amministrazione di appartenenza. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

10. Il Comandante può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.

11. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.

Articolo 29 - Tessera di riconoscimento

1. Il Comandante rilascia al personale del Corpo una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia. La custodia delle tessere è composta a libretto; una parte ha una tasca trasparente ove collocare la tessera, sull'altra tasca va applicato, su apposito supporto, cucito sul bordo superiore della custodia, la placca dello stemma regionale.

2. Le tessere hanno durata 10 anni, salvo sostituzioni per aggiornamenti di qualifiche, deterioramento, smarrimento, furto, cambio di servizio d'appartenenza a semplice richiesta. I tesserini sostituiti devono essere distrutti a cura del Comando d'appartenenza.

3. La tessera di riconoscimento deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.

4. La tessera va immediatamente restituita all'atto della cessazione dal servizio ed è ritirata a seguito di sospensione dal servizio.

5. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comandante lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.

Articolo 30 - Placca di servizio

1. Il Comandante rilascia al personale del Corpo una placca di servizio, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, recante il numero di matricola, da portare puntata all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.

4. La placca di servizio va immediatamente restituita all'atto della cessazione dal servizio ed è ritirata a seguito di sospensione dal servizio.

5. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comandante lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento della placca di servizio di cui al presente articolo.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

Articolo 31 - Formazione, aggiornamento e addestramento

1. Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative alle nuove modalità di intervento, nonché acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, dovranno essere adottate specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.
2. L'attività formativa di cui al presente articolo è prioritariamente erogata dalla Fondazione scuola interregionale di polizia locale di riferimento per la Regione Liguria; può essere altresì erogata da organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Liguria.
3. Il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
4. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale, di tiro a segno, o altro, è obbligatoria.
5. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.
6. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.
7. Il Comandante programma, organizza e propone alla Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive.

Articolo 32 - Armamento

1. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio portando l'arma d'ordinanza per esigenze di difesa personale. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla polizia municipale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e ss.mm.ii..

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

2. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è la pistola semiautomatica, calibro 7.65 o calibro 9 (corto) con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
3. L'arma di cui al comma 2 del presente Regolamento è assegnata solo al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65 del 1986.
4. Nei limiti della complessiva dotazione di armamento fissata dal Comandante ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987, l'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale ordinariamente preordinato allo svolgimento di servizi esterni di polizia.
5. L'arma è assegnata individualmente con provvedimento sindacale, in via continuativa. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
6. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile. Anche il Comandante può portare l'arma in modo non visibile.
7. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
8. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
9. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma.
10. I servizi da effettuarsi nel territorio dell'Unione portando l'arma comune da sparo, anche con riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987, sono attualmente i seguenti:
 - a) servizi effettuati sul territorio dell'Unione ai fini della vigilanza in materia di polizia locale, polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con l'esclusione dei servizi specificatamente preordinati all'attività informativa (informazioni anagrafiche, socio-economiche, ecc.), all'attività di notificazione atti, all'attività di educazione stradale nelle scuole, all'attività di rappresentanza interna ed esterna all'Ente;
 - b) servizi di vigilanza e protezione della sede del servizio e dei Presidi territoriali;
 - c) servizi notturni e di pronto intervento.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

11. E' fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio dell'Unione , nei seguenti casi:

- a) servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previa accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
- b) missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
- c) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art.3, della Legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
- d) operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio con inseguimento del responsabile fuori dal territorio dell'Unione.
- e) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

12. L'operatore della Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal servizio.

13. L'uso dell'arma, anche a scopo di pura deterrenza e senza esplosione di colpi, deve essere tempestivamente segnalato al Comandante e deve successivamente essere oggetto di dettagliato rapporto.

14. Con provvedimento del Comandante sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro. Il consegnatario o il sub-consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:

- a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
- b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;
- c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
- d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutti il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante;

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

e) proporre al Comandante il ritiro temporaneo o la revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma, quando ricorrano: negligenza o incuria nella detenzione, mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto, mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro, mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro.

Articolo 33 - Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono lo spray irritante, il bastone estensibile ed il giubbotto antiproiettile.

2. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

3. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, di colore bianco, composto da elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario.

4. Lo spray irritante costituisce una dotazione personale; il bastone estensibile e il giubbotto antiproiettile sono in dotazione in numero di 2 per ogni veicolo (dotazione minima) e sono a disposizione degli operatori in servizio.

5. Lo spray ed il bastone potranno essere utilizzati in tutti quei casi in cui l'operatore percepisca un pericolo immediato, in cui la difesa è proporzionata all'offesa (art. 53 C.P.).

6. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

7. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui al presente articolo può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica. Il comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

Articolo 34 - Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente Regolamento, al personale del Corpo di Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

- a) fischietto;
- b) manette;
- c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
- d) altra dotazione tecnica o di ausilio, come da vigenti regolamenti comunali in materia.

Articolo 35 - Mezzi di servizio

1. Ai mezzi di servizio ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono assegnate le caratteristiche contenute nelle Leggi e regolamenti regionali pro tempore vigenti. Essi vengono assegnati secondo gli indirizzi del Comandante o di suo delegato.

2. I mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Locale devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.

3. Il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito foglio di viaggio numerato che andrà conservato in ordine cronologico presso il Comando, in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.

4. E' compito del personale opportunamente individuato dal Comandante, di curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché i veicoli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comando.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

Articolo 36 - Collegamenti via radio

1. I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando e/o apparecchio telefonico cellulare di servizio.
2. Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando ed interloquire utilizzando la numerazione assegnata nell'apposito elenco di grado/anzianità di servizio.

Articolo 37 - Custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Articolo 38 - Programmazione turni e servizio quotidiano

1. Il Comandante o il Vice-Comandante delegato, sulla base di ogni parametro adottato ed ogni informazione utile, predispose un piano di lavoro settimanale indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario di servizio. Gli stessi, per particolari esigenze di servizio, potranno modificare il suddetto piano comunicando al dipendente interessato, nel termine più sollecito possibile, il turno o l'orario da ricoprirsì.
2. Il Comandante sottoscrive quotidianamente il brogliaccio del giorno nel quale sono inseriti eventuali disposizioni particolari o programmi di lavoro. In difetto è onere degli ufficiali di riferimento, in qualità di coordinatori del servizio, dislocare il personale secondo le indicazioni organizzative ricevute dal Comandante.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione di eventuali variazioni rispetto al piano e di attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico. Modifiche al brogliaccio di cui al comma 2 possono essere introdotte solo dal Comandante (o da chi lo sostituisce), ovvero da personale appositamente e specificatamente autorizzato.

Articolo 39 - Casi di assenza dal servizio – Ferie, riposi, permessi

1. In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali. Al fine di limitare il disagio nell'organizzazione del lavoro, i dipendenti del Corpo dovranno fornire, nei primi mesi dell'anno, al Comandante ovvero al personale dallo stesso appositamente e specificatamente autorizzato, per una prima opportuna valutazione, un'indicazione di massima sui periodi in cui intenderebbero assentarsi. Volta per volta, comunque, dovranno essere redatte le domande per il visto autorizzativo del Comandante.
3. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua ed i mesi di luglio e agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione del comando.

Articolo 40 - Spirito di corpo e disciplina in servizio

1. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale sono tenuti al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo, infatti, vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato alla imparzialità e alla cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della cittadinanza dell'Unione dei Comuni, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o al Corpo di Polizia Locale.
3. Durante il servizio il personale di Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

4. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento e salvo casi di forza maggiore, gli operatori di Polizia Locale hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di servizio, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

5. Gli stessi operatori devono assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla loro funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non devono dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e devono evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo di Polizia Locale e dei colleghi.

6. Rientra tra i doveri del personale di Polizia Locale quello di evitare, tranne che per esigenza di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

7. Il personale del Corpo di Polizia Locale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

8. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:

- portare involti voluminosi;
- consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
- utilizzare ombrelli;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
- accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
- scostarsi da un contegno serio e dignitoso, sedere, fermarsi a leggere giornali ecc.;
- occuparsi di propri affari od interessi.

9. Per quanto non indicato nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel codice di comportamento del personale dell'Ente.

Articolo 41 - Reclami

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono rivolgere al Comandante richiesta di colloquio, istanze e reclami d'interesse personale.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

2. Gli appartenenti al Corpo possono altresì presentare istanza, reclami o richiesta di colloquio al Presidente dell'Unione. Queste devono essere presentate per iscritto, individualmente e seguendo la via gerarchica.
3. I superiori devono sempre dare corso ai reclami apponendovi a seconda dei casi le opportune annotazioni ed il motivato parere.
4. Le risposte ai reclami saranno comunicate per via gerarchica.
5. Gli appartenenti al Corpo hanno il diritto di chiedere per via gerarchica di ottenere informazioni sull'esito degli atti da essi compiuti in servizio (verbali, rapporti, relazioni, etc.).

Articolo 42 - Saluto

1. Ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini, il Presidente dell'Unione e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici e funzionali i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
3. E' dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) il personale a bordo di veicoli;
 - c) il personale di scorta di sicurezza;
 - d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Articolo 43 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. I componenti il Corpo di Polizia Locale devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al servizio, compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Articolo 44 - Ricompense, elogi ed encomi

1. L'attività, la diligenza in servizio e, segnatamente, le azioni di merito, sono premiate proporzionalmente all'entità dell'attività o dell'atto compiuto come segue:
 - a) proposta di ricompensa al valor civile e al merito civile;
 - b) elogio verbale del Comandante;
 - c) encomio semplice del Comandante;
 - d) encomio d'onore deliberato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni;
 - e) encomio solenne del Presidente dell'Unione dei Comuni;
2. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia;
3. Gli encomi solenni e gli encomi d'onore sono tributati su proposta del Comandante per rilevanti atti di valore, di coraggio, di abnegazione, ovvero per eccezionali meriti di servizio; gli stessi dovranno essere specificatamente motivati e non potranno in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento di compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni proprie di ciascun operatore.
4. L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi che testimoniano capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento del proprio dovere.
5. L'elogio è tributato dal Comandante, fuori dai casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si renda opportuno attribuire un riconoscimento agli operatori che si siano distinti nel compimento di un'attività d'istituto.

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

6. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati nei fascicoli personali. e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di progressione del personale.

Articolo 45 - Diritti sindacali

1. Sono riconosciuti ai componenti del Corpo di Polizia Locale i diritti e le libertà sindacali previste dall'ordinamento giuridico.

Articolo 46 - Inosservanza della disciplina regolamentare

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento costituirà responsabilità disciplinare e sarà sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.

2. Nel caso di violazioni ritenute di lieve entità, il Comandante potrà disporre nei confronti dell'interessato una lettera di richiamo informale, che non assumerà rilevanza a livello disciplinare e rimarrà atto interno al comando; la nota di demerito costituirà tuttavia parametro negativo in sede di valutazione delle prestazioni.

Articolo 47 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*" e della Legge Regionale n. 31 del 1° agosto 2008 "*Disciplina in materia di polizia locale*", i C.C.N.L. comparto Regioni EE.LL. pro tempore vigenti, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni "Valerula e Montarosio".

2. Le disposizioni del presente Regolamento saranno disapplicate in presenza di sopravvenute norme sovraordinate con esse non compatibili.

Articolo 48 - Entrata in vigore

**Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio"**

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni "Valmerula e Montarosio".
2. Copia del presente Regolamento viene trasmesso alla Regione Liguria, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite dei Prefetti di Savona e di Imperia.

Articolo 49 - Abrogazioni

1. Dalla data in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni in contrasto con esso, di grado inferiore od equivalente.